

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 28/01/2020

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 21/02/2012 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 30/04/2016, dopo il pagamento di 49 rate su 120, senza ottenere l'integrale rimborso degli oneri non maturati sostenuti al momento della stipulazione del contratto.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.633,70 (somma al netto dell'importo di € 1.011,55 già rimborsato in sede di estinzione anticipata) di cui: € 626,22 a titolo di "commissioni di attivazione ed eventuali oneri richiesti all'Amministrazione per la gestione delle trattenute pro quota"; € 292,17 a titolo di "commissioni di gestione pratica e spese documentali pro quota"; € 805,14 a titolo di "oneri relativi al costo di intermediazione pro quota"; € 910,17 a titolo di "costi assicurativi pro quota". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. Alla data in cui il Collegio prende in esame il ricorso l'intermediario non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Ciò chiarito in fatto, non può questo Collegio anzitutto esimersi dal censurare la mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente.

E' noto, infatti, che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (provvedimento del 12.12.2011)", espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che *"Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4"*, il quale ultimo sancisce che possa essere resa *"... pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1"*.

Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli – per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione – tale da rendere impossibile una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione pare costituire un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull'esito del procedimento – costituisce un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura.

Pur in assenza di qualsiasi cooperazione dell'intermediario resistente nella procedura in essere, non pare possa revocarsi in dubbio che il Collegio debba prendere in considerazione il ricorso.

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

La controversia va risolta in base a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi up front, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale"*. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, che conferma l'estinzione del finanziamento. Per quanto riguarda le clausole contrattuali, dalla loro descrizione e in base al consolidato e condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le commissioni di attivazione e di gestione sono da considerare di natura *recurring*, mentre le commissioni di intermediazione sono da considerare di natura *up front*.



Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

Con riferimento alla corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/13, che ne riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

Pag. 4/5

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.336,04, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA